

Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 15 aprile 2021 – Giud. Vincenzi – M. L. (avv.ti Langella, Briozzo) c. TV Services S.r.l. (avv.ti Fatigato) e Sport e Salute S.p.A. (avv. Rizzo)

### Svolgimento del processo

Con ricorso depositato telematicamente il 25.9.2019 ed iscritto a ruolo il 26.9.2019 il ricorrente in epigrafe nominato esponeva: che la Tv Services s.r.l. nel 2004 è risultata aggiudicataria, unitamente ad altre due società in regime di ATI, dell'appalto relativo all'affidamento del servizio di reception e vigilanza presso vari impianti sportivi ed immobili della Sport e Salute s.p.a. (già CONI Servizi S.p.a.) in Roma per il periodo dal dicembre 2004 al 31/12/2006;

che il suddetto servizio di reception e vigilanza è stato effettuato con continuità dalla TV Services s.r.l. sino al 30/09/2018;

che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della società TV Services s.r.l. in data 22/10/2012, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 22/02/2013;

che il ricorrente è stato assunto in qualità di impiegato, con inquadramento al VI livello CCNL Terziario;

che per tutta la durata del rapporto di lavoro il ricorrente ha svolto la propria attività nell'ambito del contratto di appalto tra la TV Services s.r.l. e la società Sport e Salute S.p.a, presso gli immobili in uso alla suddetta società, tutti situati in Roma tra i quali Stadio Olimpico curva nord/sud, Coni Ex Ostello, Palazzo in Via Vitorchiano n. 113 e Viale Tiziano n. 74;

che il ricorrente ha svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro la mansione di usciere e/o guardiano delle strutture amministrative e sportive gestite dalla società Sport e Salute S.p.a.;

che in particolare, il ricorrente svolgeva quotidianamente le seguenti attività: gestione del pubblico ed assistenza agli utenti, controllo e sorveglianza degli accessi, gestione della reception compreso il centralino e videocamere, registrazione degli accessi agli immobili della Sport e Salute S.p.a., utilizzo di strumenti informatici per la gestione ed il controllo delle presenze, tenuta dei registri per l'annotazione dei visitatori e degli automezzi non preventivamente autorizzati, sorveglianza dei locali, tenendone in consegna le chiavi e provvedendo all'apertura ed alla chiusura degli stessi;

che il ricorrente ha osservato i seguenti orari di lavoro: dal 22/10/2012 al 31/05/2013 45 ore settimanali suddivise in turni di lavoro dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana e dal 01/06/2013 al 30/06/2018 42 ore settimanali suddivise in turni di lavoro dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana;

che in data 22.5.2013 è stata consegnata ai lavoratori una lettera nella quale veniva comunicato il cambio unilaterale del CCNL applicato ai rapporti di lavoro già in essere presso la società a far data dal 1.6.2013, ovvero l'applicazione del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private c.d. SAFI invece che il CCNL terziario sino ad allora applicato e richiamato nella lettera di assunzione del lavoratore;

che tale cambiamento è stato operato unilateralmente, senza aver mai richiesto l'opinione e/o l'accettazione ai propri dipendenti e senza il coinvolgimento di tutte le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

che il contratto collettivo SAFI è stato sottoscritto da un'unica associazione sindacale, la UILTucS, mentre non è mai stato firmato dalle altre associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

che la lettera che avvertiva i lavoratori del cambio CCNL affermava che sarebbe stato mantenuto invariato il trattamento retributivo lordo attraverso una serie di adeguamenti e conguagli;

che il CCNL terziario prevede (art. 191 e tabelle allegate), a parità di livello, una paga base nazionale conglobata maggiore rispetto a quella prevista dall'art. 59 CCNL SAFI;

che il CCNL Terziario prevede (art. 200-201) il pagamento della 13° e della 14° mensilità supplementari, mentre il CCNL SAFI prevede (art. 60) il pagamento della sola 13° mensilità;

che il CCNL Terziario prevede all'art. 140 il diritto di fruire di 72 ore di permessi retribuiti per ogni anno, oltre a permessi retribuiti per le 4 festività abolite, mentre il CCNL SAFI prevede all'art. 41 il diritto di fruire di 4 giornate all'anno di permessi retribuiti;

che il CCNL Terziario prevede (art. 134) una maggiorazione della retribuzione oraria base del 15% per le ore di lavoro notturno, mentre il CCNL SAFI prevede ex art. 38 che "ai lavoratori comandati a prestare la propria attività in turno notturno sarà corrisposta una indennità di lavoro notturno pari a € 4,00. Purché siano svolte almeno 3 ore durante il suddetto periodo";

che l'art. 141 (nella versione modificata con il rinnovo del 18/07/2019) del CCNL Terziario prevede una maggiorazione della retribuzione oraria base del 30% per le ore lavorate nel giorno di domenica, mentre il CCNL SAFI non prevede alcuna maggiorazione e/o indennità per il lavoro domenicale;

che la retribuzione percepita dal ricorrente successivamente al cambio di CCNL applicato al proprio rapporto di lavoro non è stata mantenuta inalterata ed anzi ha subito un notevole decremento;

che la lettera specificava che, per mantenere inalterata la retribuzione percepita prima del cambio di CCNL, oltre alla retribuzione base sarebbero stati erogati gli scatti di anzianità, un assegno ad personam determinato dalla differenza tra la retribuzione annua precedente e quella prevista dal CCNL SAFI nonché ticket restaurant del valore di euro 5,29;

che la quantità di ticket restaurant erogata nel corso del rapporto di lavoro non è stata sufficiente a mantenere inalterato il livello di retribuzione;

che dal 01/06/2013 la Società datrice di lavoro non ha mai accumulato né monetizzato in favore del lavoratore le ore di permessi retribuiti (c.d. P.I.R.) nella misura prevista dal CCNL SAFI dalla stessa indicato;

che tale comportamento ha prodotto l'erosione, a partire dal 2013, delle ore di permesso accantonate negli anni precedenti, oltre alla perdita economica del mancato pagamento delle ore via via accumulate durante il rapporto di lavoro;

che il rapporto di lavoro per cui è causa è cessato in data 30/09/2018 a seguito del cambio di appalto in essere con la società Sport e Salute S.p.a.;

che la quota di TFR maturata negli anni successivi al 2007 è stata corrisposta ai lavoratori dal Fondo di Tesoreria dell'INPS sulla scorta di una specifica richiesta della TV Services s.r.l.;

che in data 04/02/2019 l'Ente previdenziale ha corrisposto al ricorrente l'importo di € 4.639,44 netti a titolo di TFR;

che tuttavia, secondo la busta paga emessa dallo stesso datore di lavoro alla conclusione del rapporto di lavoro il ricorrente ha maturato un credito a titolo di TFR pari ed € 7.417,47 lordi, pari ad € 5.711,46 netti;

che al 31/12/2017, secondo la busta paga emessa dallo stesso datore di lavoro, il ricorrente aveva maturato un credito a titolo di TFR pari ad € 6.283,81 lordi pari ad € 4.838,54 netti (6.283,81-23%);

che al ricorrente non è stata corrisposta una parte di TFR maturato in corso di rapporto, ovvero la quota di TFR maturata durante l'anno 2018 ed una parte di quello maturato nell'anno 2017;

che alla conclusione del rapporto di lavoro il ricorrente, oltre alle quote di TFR, non ha percepito tutte le somme al medesimo dovute a titolo di competenze di fine rapporto;

che per tutte le suddette irregolarità il ricorrente ha maturato un credito nei confronti della Tv Services s.r.l. che ha provveduto a richiedere, già in data 23.11.2017 e, successivamente, in assenza di riscontro, per il tramite del proprio difensore, con lettera dell'8.2.2019, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 18.2.2019;

che attraverso la suddetta lettera il lavoratore ha inoltre provveduto ad impugnare ai sensi dell'art. 2113 c.c. ogni eventuale rinuncia e/o transazione intervenuta nel corso del rapporto di lavoro intervenuto tra le parti, "con specifico riguardo ad eventuali accettazioni di modifiche contrattuali che siano risultate in una variazione in peius del trattamento normativo ed economico riservato al lavoratore";

che in data 22/04/2019 la Sport e Salute s.p.a., in qualità di società committente, ha corrisposto direttamente ai lavoratori l'importo dovuto a titolo di ratei di TFR maturati ante 2007;

che in data 10/05/2019 è stato corrisposto dalla TV Services s.r.l. al ricorrente l'importo di euro 300,46, netti a titolo di parziale pagamento delle competenze di fine rapporto;

che la suddetta somma è stata accettata dal ricorrente quale acconto sul maggior dovuto;

che risulta ancora dovuta al ricorrente la somma di € 1.246,73 lordi a titolo di competenze di fine rapporto, nonché € 1.072,02 netti a titolo di quota di TFR (5.711,46-4.639,44);

che inoltre, per effetto della illegittimità della modifica unilaterale del CCNL applicato al rapporto di lavoro e mai accettata dal lavoratore, il ricorrente è creditore della ulteriore somma di € 12.531,09, di cui: € 4.881,33 per differenza paga base terziario/SAFI, € 2.821,82 per differenza PIR CCNL Terziario/CCNL SAFI, € 562,37 per differenze per lavoro notturno, € 2.774,97 per differenze per lavoro domenicale, € 214,11 per differenza liquidazione competenze di fine rapporto, € 1.276,49 per differenza di TFR;

che nella ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di applicabilità del CCNL Terziario anche successivamente al maggio 2013, fermo quanto dovuto a titolo competenze di fine rapporto, il ricorrente avrebbe comunque diritto al pagamento della somma di € 1.107,66 a titolo di conguaglio buoni pasto-14esima nonché ad € 1.145,34 per il mancato accantonamento e successiva monetizzazione delle ore di permesso retribuito dal 01/06/2013 al 30/09/2018 nella misura prevista dal CCNL SAFI, così per complessivi euro 2.253,00, come da conteggi in atti;

che a far data dal 01/10/2018 i servizi di portierato e guardiania svolti dalla TV Services s.r.l. sono stati affidati ad un gruppo di imprese composto dalle società New Generation Services s.r.l., Italservizi 2007 s.r.l. e Sicuritalia S.p.A. presso le quali sono stati assunti i lavoratori precedentemente impiegati presso la Tv Services s.r.l.

In punto di diritto il ricorrente deduceva:

di avere svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro la propria attività lavorativa nell'ambito dell'appalto con la Sport e Salute S.p.a. per il servizio di portierato e reception, pur restando sempre sottoposto alla eterodirezione della Tv Services s.r.l. per tutto ciò che riguardava il rapporto di lavoro;

che trattandosi di appalto di servizi di cui all'art. 1655 c.c. e di cui all'art. 29 D.Lgs 276/2003, la Salute S.p.a., quale committente dell'appalto di servizi presso il quale il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa, deve essere condannata in solido con la TV Services s.r.l. pagamento delle somme invocate;

che "Sport e Salute S.p.a." è la denominazione assunta dalla CONI Servizi s.p.a. in base all'art. 1, comma 629 e ss. L.145/2018;

che l'art. 29, comma secondo, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nel testo novellato dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25 riporta: "In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (...)";

che la riforma indicata ha eliminato dal testo della norma il riferimento ai contratti collettivi e al beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore;

che il ricorrente è stato continuativamente impiegato nell'ambito degli appalti stipulati dalla TV Services s.r.l. con la Sport e Salute S.p.a.;

che il ricorrente, infatti, ha svolto per tutta la durata del rapporto di lavoro la mansione di usciere presso gli immobili della Sport e Salute S.p.a.;

che la TV Services s.r.l. risulta essere stata aggiudicataria degli appalti descritti in ricorso;

che ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. 28.6.2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9.8.2013 n. 99 le disposizioni dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003 non trovano applicazione nei confronti di soggetti committenti che siano pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;

che Sport e Salute s.p.a. non è una pubblica amministrazione;

che la committente della TV Services srl è stata la Sport e Salute S.p.a. e non l'ente pubblico CONI, il quale è soggetto distinto dalla società, di diritto privato, Sport e Salute S.p.a., costituita nelle forme della società per azioni il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell'Economia, la quale svolge funzioni ancillari e di supporto alle attività istituzionali del CONI;

che la giurisprudenza di legittimità citata in ricorso ha riconosciuto la natura di soggetto di diritto privato della Sport e Salute S.p.a.;

che la Società ha provveduto soltanto in data 10/05/2019 a corrispondere al ricorrente la metà dell'importo netto indicato nella busta paga di fine rapporto;

che ad oggi la Società non ha ancora corrisposto l'importo residuo delle somme dovute al ricorrente a titolo di competenze di fine rapporto, pari all'importo di € 1.246,73 lordi;

che infatti dalla busta paga di fine rapporto si evince che il ricorrente al termine del rapporto ha maturato il diritto alle competenze di fine rapporto nella misura di euro 1.709,62;

che questa ultima cifra si ottiene sommando le competenze dovute per ferie residue (€ 977,11) e per ex festività residue (€ 732,51), senza considerare la illegittima decurtazione per PIR "goduti e non maturati";

che l'art. 41 del CCNL SAFI dispone che "Al lavoratore dipendente saranno concessi brevi permessi retribuiti per giustificati motivi. Tali permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 4 (quattro) giornate per ogni anno di calendario";

che in considerazione dell'orario di lavoro svolto dal ricorrente, pari a 42 ore di lavoro settimanali suddivise per sei giorni lavorativi, egli avrebbe dovuto maturare le seguenti ore di permessi retribuiti:  $42/6 = 7$  (ore di lavoro giornaliera) e quindi  $4$  (giorni di permessi) \*  $7$  (ore di lavoro giornaliera) =  $28$  ore di PIR all'anno e dunque  $2,33$  ore al mese;

che dalle buste paga emesse dalla ex datrice di lavoro emerge che la società non ha mai effettivamente conteggiato ed accumulato le ore di permesso maturate in corso di rapporto di lavoro;

che pertanto le ore di permesso godute dal ricorrente nel corso dei mesi successivi a ottobre 2012 hanno generato un dato negativo nell'ultima busta paga;

che quindi non dovrà tenersi conto della decurtazione di € 783,84 delle ore di permessi indicati come "goduti, ma non maturati";

che all'atto dell'emissione della busta paga di fine rapporto il ricorrente risultava creditore nei confronti della TV Services s.r.l. nonché della committente Sport e Salute s.p.a. dei seguenti importi a titolo di competenze di fine rapporto: € 977,11 a titolo di "ferie non godute", € 732,51 a titolo di "festività abolite", per complessivi euro 1.709,62;

che dal suddetto importo devono essere dedotti € 462,89 lordi quale parziale pagamento effettuato dalla TV Services s.r.l. in data 10 maggio 2019;

che pertanto il ricorrente è tuttora creditore della somma di euro 1.246,73 (1.709,62 – 462,89) a titolo di competenze di fine rapporto;

che in via subordinata deve essere riconosciuto al ricorrente il diritto di percepire le somme a lui dovute a titolo di competenze di fine rapporto nella misura indicata dal datore di lavoro nel relativo cedolino, pari ad € 925,78 lordi corrispondenti ad euro 600,92 netti;

che considerando che la società ha corrisposto al ricorrente soltanto la metà dell'importo netto indicato nella busta paga in data 10/05/2019 (pari ad euro 300,46 netti) il ricorrente è tuttora creditore quantomeno dell'importo di euro 300,46 netti a titolo di competenze di fine rapporto;

che la busta paga emessa dal datore di lavoro relativa al TFR maturato in corso di rapporto dal ricorrente sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro (30/09/2018), indica l'importo di € 7.417,47;

che il rapporto di lavoro del ricorrente è cessato a causa del cambio di appalto per i servizi erogati alla Sport e Salute S.p.a.;

che la TV Services s.r.l. ha concluso un accordo con l'INPS secondo il quale l'Ente previdenziale avrebbe provveduto ad erogare ai lavoratori licenziati a seguito del cambio di appalto la parte di TFR maturata successivamente al 2007;

che in data 04/02/2019, in ragione dell'accordo concluso con la TV Services s.r.l. l'INPS ha erogato al ricorrente l'importo di € 4.639,44 netti a titolo di TFR;

che per la determinazione dell'importo netto del TFR il datore di lavoro applica all'importo lordo l'aliquota IRPEF in riferimento al reddito medio annuale;

che per individuare il reddito cui riferirsi per la determinazione della aliquota IRPEF da applicare si deve effettuare il calcolo descritto in ricorso, con un TFR netto dovuto al ricorrente pari ad € 5.711,45;

che al ricorrente però l'INPS ha erogato soltanto l'importo di € 4.639,44;

che ad oggi la differenza tra il TFR netto maturato pari ad € 5.711,45 e quello erogato dall'INPS 4.639,44, pari ad € 1.072,01 non è stata corrisposta al ricorrente né dall'Ente previdenziale attraverso il Fondo di Tesoreria, né dalla società;

che a far data dal 01/06/2013 la società ha unilateralmente applicato ai suoi dipendenti il CCNL SAFI invece del CCNL del settore terziario;

che effettuando un confronto tra i due CCNL di settore emerge che il CCNL terziario è economicamente più vantaggioso per i lavoratori rispetto al CCNL SAFI, come descritto nella parte in fatto del ricorso;

che gli accorgimenti posti in essere dalla società non sono stati sufficienti a non determinare una perdita economica in capo ai lavoratori;

che in ragione della sproporzione tra un CCNL e l'altro e della perdita economica derivante dal cambio di CCNL applicato al rapporto di lavoro la suddetta modifica risulta illegittima e per tale ragione la stessa è stata impugnata ai sensi dell'art. 2113 c.c. con lettera del 18.2.2019;

che in assenza di consenso alla modifica deve escludersi che al ricorrente possano applicarsi le diverse norme del CCNL SAFI;

che il CCNL del settore Terziario in vigore all'epoca della modifica del CCNL applicato ai rapporti di lavoro in essere (giugno 2013), e pertanto il CCNL del 26/11/2011 (con durata sino al 31/12/2013), è stato via via rinnovato sino al 31/12/2019 (ultimo rinnovo 13/05/2019) e quindi è tuttora vigente;

che essendo tuttora vigente il CCNL Terziario mai disdettato dalle parti stipulanti la TV Services s.r.l. non aveva il potere di disapplicare unilateralmente il CCNL richiamato nel contratto di assunzione e applicarne un altro senza l'esplicito consenso del lavoratore;

che il CCNL SAFI è stato discusso e sottoscritto soltanto da una associazione sindacale - la UILTucS - e mai sottoscritto o condiviso dalle altre maggiori associazioni sindacali;

che il ricorrente non ha mai aderito alla associazione sindacale UILTucS;

che dunque risulta illegittima l'unilaterale modifica di CCNL applicato al rapporto di lavoro;

che in conseguenza di tale illegittimità sussiste il diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive discendenti dall'applicazione di tale diverso contratto collettivo, pari ad € 12.531,09, come da conteggi allegati al ricorso;

che in subordine, nel caso di ritenuta applicabilità del ccnl SAFI dal 1.6.2013, spettano al ricorrente le somme dovute a titolo di P.I.R.;

che la TV Services s.r.l. dal cambio del CCNL applicato ai rapporti di lavoro allora in essere e quindi dal 01/06/2013 non ha più provveduto ad accumulare e quindi corrispondere ai lavoratori gli importi loro dovuti a titolo di PIR;

che in ragione di ciò, il ricorrente dovrà essere riconosciuto creditore dell'importo di € 1.145,34 a titolo di PIR non conteggiati e quindi non pagati, secondo quanto indicato nella tabella di cui al conteggio allegato al ricorso;

che la società non ha corrisposto ticket a sufficienza per compensare le somme precedentemente percepite a titolo di 14°;

che in vigore del CCNL del settore terziario il ricorrente percepiva l'importo di € 107,69 a titolo di rateo di 14<sup>°</sup> mensilità e, pertanto, a seguito di applicazione del CCNL SAFI, a partire dal 01/06/2013 egli avrebbe dovuto percepire un numero di ticket sufficienti a raggiungere tutti i mesi l'importo suindicato;

che gli importi effettivamente corrisposti a titolo di ticket al ricorrente dal 01/06/2013 al 30/09/2018 non sono stati sufficienti a mantenere inalterati i livelli retributivi in riferimento alla quattordicesima mensilità, generando in capo al medesimo un credito per € 1.107,66, secondo indicato nel conteggio allegato al ricorso.

Tanto esposto il ricorrente concludeva chiedendo di volere:" - in via pregiudiziale, accertare la legittimazione passiva della SPORT E SALUTE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, come meglio in epigrafe identificati, per il periodo dal 22/10/2012 al 30/09/2018, per i motivi meglio esposti nella parte in fatto e in diritto di cui al punto I del presente atto e per ogni altro motivo di giustizia;

- in via principale, accertare l'applicabilità del CCNL del settore terziario per tutta la durata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. M. e la TV SERVICES SRL, ossia dal 22/10/2012 al 30/09/2018 per i motivi di cui al punto III del presente atto e per ogni altro motivo di giustizia e, per l'effetto, accertare il diritto alle differenze retributive per euro 4.881,33 a titolo di diversa retribuzione globale mensile, per euro 562,37 a titolo di maggiorazioni per lavoro notturno, per euro 2.774,97 a titolo di

maggiorazioni per lavoro domenicale diurno e notturno, per euro 2.821,82 a titolo di differenze sui PIR, per euro 214,11 a titolo di differenza di liquidazione delle competenze di fine rapporto, per euro 1.276,49 a titolo di differenze su TFR, e per l'effetto condannare la TV SERVICES SRL e la SPORT E SALUTE SPA (già CONI SERVIZI SPA), in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. L. M. della somma di € 12.531,09 ovvero al diverso importo che si riterrà equo e/o di giustizia per i motivi di cui al punto III del presente atto e per ogni altro motivo di giustizia;

- sempre in via principale, ed in ogni caso, accertare il diritto del sig. L. M. al pagamento delle competenze di fine rapporto, dedotto l'importo già pagato dalla società, e per l'effetto condannare la TV SERVICES SRL e la SPORT e SALUTE SPA (già CONI SERVIZI SPA), in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. L. M. della somma di € 1.246,73 lordi ovvero al diverso importo che si riterrà equo e/o di giustizia per i motivi di cui al punto II.a del presente atto e per ogni altro motivo di giustizia, ovvero, in subordine, almeno nella misura non contestata, poiché dichiarata dalla stessa TV Services s.r.l., di € 300,46 netti, e per l'effetto emettere ordinanza di pagamento di cui all'art. 423 c.p.c., ovvero condanna, a carico di TV Services SRL e SPORT E SALUTE SPA in solido tra loro per la somma di € 300,46 netti per i motivi di cui al punto II.b del presente atto e per ogni altro motivo di giustizia;

- sempre in via principale, ed in ogni caso accertare il diritto del sig. L. M. al pagamento del TFR residuo nella misura indicata dalla Tv Services s.r.l. dedotto il pagamento effettuato dall'INPS, e per l'effetto emettere ordinanza di pagamento di cui all'art. 423 c.p.c. a carico di TV Services SRL e SPORT E SALUTE SPA in solido tra loro per la somma di € 1.072,01 netti per i motivi di cui al punto II.c del presente atto e per ogni altro motivo di giustizia, e comunque condannare le convenute a corrispondere tale somma;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si consideri applicabile il CCNL SAFI al rapporto di lavoro intercorso tra il sig. M. e la Tv Services s.r.l. dal 01/06/2013, accertare il diritto del sig. M. alle somme dovutegli in virtù di tale CCNL a titolo di conguaglio buoni pasto-14esima nella misura di euro 1.107,66 e PIR nella misura di euro 1.445,34, e per l'effetto condannare la TV SERVICES SRL e la SPORT E SALUTE SPA, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. L. M. della complessiva somma di € 2.253,00 ovvero al diverso importo che si riterrà equo e/o di giustizia per i motivi di cui al punto IV del presente atto e per ogni altro motivo di giustizia;

- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio".

Si costituiva tardivamente in giudizio la TV Service srl depositando memoria difensiva telematica ed allegato fascicolo chiedendo di volere: "1. rigettare l'avverso ricorso in

quanto assolutamente infondato sia in fatto che in diritto; 2. in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento di spese, dei diritti e degli onorari di lite".

In particolare la TV Services srl deduceva: di essere una società che svolge attività di vigilanza, portineria, facchinaggio e pulizie in appalto con una pluralità di committenti pubblici e privati;

che la TV Services s.r.l. sino al 30 settembre 2018, ha gestito, in appalto con l'allora Coni Servizi s.p.a. (oggi Sport e Salute s.p.a.), i "servizi di reception, portierato, cortesia, assistenza alla clientela" presso vari impianti sportivi ed immobili in Roma;

che il ricorrente ha iniziato a collaborare con la TV Services s.r.l. a partire dal 22 ottobre 2012, in virtù di un contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in data 22 febbraio 2013, con inquadramento al VI livello CCNL Terziario;

che nel corso del 2013, la TV Services s.r.l. ha deciso di iscriversi all'Associazione "Più Servizi", firmataria, unitamente a "Federsicurezza – Confcommercio" e "Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS)" del primo CCNL per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari, fiduciari ed integrati del 16.1.2013;

che da un punto di vista complessivo tale CCNL risulta essere migliorativo rispetto a quello precedente, soprattutto con riferimento alle imprese operanti in regime di appalto, in quanto, a differenza del CCNL Terziario, prevede espressamente, all'art. 20, la garanzia del posto di lavoro in caso di "cambio di appalto", così eliminando la precarizzazione insita nei settori caratterizzati dai servizi in appalto;

che in data 22.5.2013, l'Azienda, rappresentata dall'Associazione "Più Servizi", ha sottoscritto con la Fiscat – Cisl e la Uiltucs – Uil un accordo di "armonizzazione" contrattuale di sostituzione totale ed integrale del CCNL applicato;

che il suddetto accordo, nella medesima data, è stato depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma;

che le Associazioni sindacali dei lavoratori sottoscrittenti l'accordo di "armonizzazione" del 22.5.2013 erano le stesse del CCNL Terziario, precedentemente applicato dalla TV Services s.r.l.;

che nell'accordo di "armonizzazione", all'art. 2, le Parti hanno statuito che "i rapporti di lavoro presso le società Metroservices Corporate srl, Metroservices srl, TV Services srl, Codice Centro srl, Acca 24 srl, SE.I.PRO srl, sono disciplinati dal CCNL SAFI per i dipendenti del settore dei servizi ausiliari, fiduciari ed integrati del 16 gennaio 2013 e s.m.";

che inoltre, nell'accordo del 22.5.2013, si stabiliva espressamente che le disposizioni dell'accordo di armonizzazione dovevano essere applicate anche al personale in organico alla data di stipula;

che la Società, pertanto, comunicava a tutti i propri dipendenti, compreso il ricorrente, il cambio tra il CCNL per i dipendenti del settore Terziario e il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati resi alle imprese pubbliche e private (c.d. SAFI);

che nessuna modifica unilaterale del CCNL, da parte datoriale, è avvenuta nel caso di specie;

che infatti la TV Services s.r.l. ha modificato il CCNL applicato in azienda solo in virtù di un accordo stipulato con le stesse associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL precedentemente applicato ed ha, poi comunicato a tutti i propri dipendenti l'avvenuta modifica, in virtù dell'accordo del 22.5.2013;

che in data 30.9.2018, è cessato il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la TV Services s.r.l. per cambio di appalto;

che le somme dovute al ricorrente a titolo di fine rapporto sono esclusivamente quelle indicate nella busta paga di ottobre 2018;

che il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, ha usufruito di ore di permesso retribuito oltre i limiti previsti dal CCNL SAFI, con la conseguenza che, in sede di cessazione del rapporto di lavoro, la TV Services s.r.l. ha provveduto a detrarre dalle competenze di fine rapporto dovute al ricorrente la corrispondente somma, come risulta dall'ultima busta paga;

che la Società, in data 10 maggio 2019, ha provveduto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva netta di euro 300,46;

che in conseguenza ad oggi la TV Services s.r.l. è ancora debitrice della sola somma residua di euro 300,46;

che la TV Services s.r.l. occupa più di 50 dipendenti, con la conseguenza che è obbligata al versamento del TFR maturato dai propri dipendenti al Fondo Tesoreria dell'Inps;

che a far data dal 1.10.2018, i servizi di portierato e guardiania svolti dalla TV Services s.r.l. sono stati affidati ad un gruppo di imprese composto dalle società New Generation Services s.r.l., Italservizi 2007 s.r.l. e Sicuritalia S.p.a., presso le quali sono stati assunti i lavoratori precedentemente impiegati presso la Società resistente,

compreso il ricorrente, anche in ragione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL applicato.

In punto di diritto la TV Service srl deduceva: che la sostituzione del CCNL applicato dal datore di lavoro è avvenuta in seguito ad un accordo di armonizzazione contrattuale volto all'applicazione generalizzata, per i dipendenti, del CCNL SAFI in luogo del CCNL Terziario, precedentemente applicato;

che il nuovo CCNL ed il successivo accordo di armonizzazione sono stati sottoscritti dalla associazione datoriale di adesione della società convenuta (SAFI), in data 22.5.2013, unitamente ad altre parti sottoscrittrici del CCNL terziario precedentemente applicato, tra cui le OO.SS. di riferimento in azienda, la Fisascat – Cisl Roma e la Uiltucs – Uil Roma;

che alla data di sottoscrizione del primo CCNL Safi (16 gennaio 2013) e del successivo di armonizzazione del 22.5.2013, il CCNL Terziario sottoscritto nel luglio 2008 era scaduto;

che in questo contesto, alcuni dei medesimi soggetti sindacali (Confcommercio, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL) stipulanti il CCNL Terziario, visto il radicarsi, nel corso dei successivi cinque anni, del nuovo settore merceologico dei servizi fiduciari, avevano inteso sottoscrivere un apposito CCNL di pari livello, in cui fosse tutelata la continuità del rapporto di lavoro, viste le peculiarità del settore caratterizzato da frequenti cambi di appalto;

che il CCNL SAFI ed il conseguente accordo del 22.5.2013 devono intendersi, dunque, quale disdetta, da parte dei medesimi soggetti sindacali stipulanti, del CCNL Terziario, valida per tutte le imprese operanti, come la convenuta, nel settore dei servizi fiduciari;

che il datore di lavoro ben può procedere alla sostituzione del CCNL applicato in azienda mediante un accordo di "armonizzazione" contrattuale tra i due CCNL, e quindi in modo bilaterale (Azienda – Sindacato);

che secondo la Cassazione, come emerge dalla sentenza n. 21537/2019, l'applicazione del CCNL, fino alla sua naturale scadenza, è obbligatoria, a meno che le parti sociali firmatarie, decidano di procedere con la disdetta;

che nel caso di specie, si è configurata una disdetta del precedente CCNL mediante la stipulazione, tra le medesime parti, del primo CCNL di un nuovo settore merceologico e del successivo accordo di "armonizzazione" contrattuale di sostituzione totale ed integrale del CCNL;

che in via subordinata l'art. 236 del CCNL Terziario dispone espressamente che "il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2011 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2013";

che ne discende che quantomeno a decorrere dal 31 dicembre 2013 il lavoratore non può pretendere l'applicazione del vecchio CCNL in quanto comunque scaduto;

che la TV Services s.r.l., una volta cessata l'applicazione del CCNL Terziario, nel rispetto dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., ha mantenuto nei confronti dei propri dipendenti il medesimo trattamento retributivo globale;

che con l'accordo di "armonizzazione" del 22 maggio 2013 la Società si è infatti impegnata a corrispondere ai lavoratori un assegno ad personam mensile "determinato dalla differenza tra la retribuzione annua precedente comprensiva di tutte le voci individuali e collettive (retribuzione tabellare, eventuali superminimi e/o assegni ad personam, eventuali trattamenti integrativi aziendali e territoriali esposti presso le precedenti buste paga individuali, rateo di 14°) e quella prevista dal CCNL SAFI";

che con riferimento alla pretesa della quota di TFR, sussiste il difetto di legittimazione passiva della TV Services s.r.l.;

che infatti le aziende con almeno 50 dipendenti sono obbligate al versamento del TFR maturato dai propri dipendenti al Fondo di Tesoreria dell'Inps;

che nell'istituire il Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., l'art. 1, comma 755, della legge n.296 del 2006, ne ha affidato all'Inps la gestione per conto dello Stato, disponendo che esso «garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione del TFR, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile», e prevedendo che il relativo finanziamento ha luogo con modalità rispondenti al principio della ripartizione;

che la TV Services s.r.l. occupando un numero di dipendenti superiore a 50 è obbligata al versamento del TFR maturato dai propri dipendenti al Fondo di Tesoreria dell'Inps;

che la legge n. 296 del 2006, art. 1, prevede al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata al Fondo di cui al precedente comma 755 per "la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo";

che ne consegue il difetto di legittimazione passiva della società in relazione all'importo richiesto dal lavoratore a titolo di T.F.R., in quanto il dipendente avrebbe

dovuto avanzare le relative pretese nei confronti del suddetto Fondo, avendo la Società opponente provveduto a versare le somme dovute al ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria;

che con riferimento alle altre competenze di fine rapporto, le stesse corrispondono esclusivamente a quelle riportate nella busta paga di ottobre 2018, per un totale complessivo netto di euro 600,92;

che dal medesimo cedolino si evince che la Società ha legittimamente provveduto a detrarre la somma corrispondente ai PIR "goduti e non maturati";

che il lavoratore ha, infatti, nel corso del rapporto di lavoro usufruito di ore di permesso retribuito oltre i limiti previsti dal CCNL SAFI, con la conseguenza che, in sede di cessazione del rapporto di lavoro, la TV Services s.r.l. ha provveduto a detrarre dalle competenze di fine rapporto dovute al ricorrente la corrispondente somma;

che la TV Services s.r.l., in data 10 maggio 2019, ha provveduto a corrispondere al lavoratore la somma di euro 300,46;

che in conseguenza la Società è debitrice soltanto della residua somma di euro 300,46.

Si costituiva, altresì, in giudizio tempestivamente la Sport e Salute s.p.a. depositando memoria difensiva cartacea ed allegato fascicolo chiedendo di volere:"2 nel merito... dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile e/o comunque rigettare, perchè infondato in fatto e in diritto. nonché sfornito di supporto probatorio, il ricorso introduttivo del giudizio, e le domande tutte ivi formulate dal signor L. M. nei confronti della Sport e salute S.p.a. per le ragioni tutte sopra indicate, o per quelle diverse ritenute di giustizia; 3- in via subordinata rispetto alle conclusioni di cui al precedente punto 2.: di- accertare e dichiarare che il signor L. M. ha l'obbligo di escutere preventivamente il patrimonio della TV Services S.r.l. quale società appaltatrice e datrice di lavoro di esso ricorrente, disponendo quindi che questi aggredisca preventivamente il patrimonio della TV Services S.r.l. prima di attivarsi nei confronti dell'odierna resistente in base alla sentenza che verrà emessa all'esito del presente giudizio; ii- in ulteriore subordine, accertare e dichiarare che la società esponente ha diritto ed interesse ad essere manlevata dalla TV Services S.r.l. da ogni passività eventualmente posta a suo carico dalla emananda sentenza;

per l'effetto condannare la TV Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e a tenere indenne l'odierna resistente da qualsiasi passività e conseguenza negativa derivante dalla sentenza che verrà emessa all'esito del presente giudizio, incluso il pagamento delle spese processuali, e come a rimborsare

alla Sport e salute S.p.a. ogni somma che la medesima fosse condannata a corrispondere al ricorrente per i fatti dedotti in giudizio".

In particolare la Sport e Salute s.p.a. deduceva:

che al fine di supportare nell'espletamento dei suoi compiti il CONI, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, il DL 8.7.2002 n. 138 ha istituito la Coni Servizi spa, società a capitale interamente pubblico, che ha recentemente mutato la sua denominazione sociale in Sport e Salute s.p.a.;

che i rapporti tra il CONI e la Coni Servizi spa, oggi Sport e Salute spa, sono disciplinati da apposito contratto di servizi, rinnovato annualmente;

che con contratto del 7.1.2005 la Coni Servizi ha appaltato alla ATI aggiudicataria della relativa gara, composta tra le altre da TV Services srl, il servizio di reception e vigilanza presso vari impianti ed immobili romani di proprietà del CONI;

che le uniche mansioni lavorative contemplate dal suddetto appalto erano quelle di portiere e vigilante;

che nell'ambito del servizio di portineria non esistono particolari differenziazioni tra le mansioni del personale impiegato; di contestare che il ricorrente abbia lavorato nel periodo dedotto in ricorso in maniera quotidiana, continuativa ed esclusiva nell'ambito di rapporti di appalto tra la CONI e la sua datrice di lavoro;

che a partire da giugno 2013 la TV Services srl risulta aver aderito al ccnl SAFI, applicato ai suoi dipendenti previa sottoscrizione in data 22.5.2013 di apposito accordo di armonizzazione con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie anche del previgente ccnl del terziario;

che il ricorrente ha optato per il mantenimento del tfr in azienda e non per la sua devoluzione a forme di previdenza complementare, aderendo così alla disciplina sugli accantonamenti del tfr presso il Fondo di Tesoreria dell'Inps.

In punto di diritto la Sport e Salute spa deduceva: che è maturata la decadenza del ricorrente ai sensi dell'art. 2113 cc dall'impugnazione di ogni rinuncia e/o transazione avente ad oggetto i diritti e i crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intercorso con la TV Services;

che è intervenuta la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro di cui in ricorso ipoteticamente maturati nei cinque anni anteriori alla notificazione del ricorso;

che la TV Services srl soggiace al regime della tutela reale del posto di lavoro e, pertanto, la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto;

che è inammissibile il ricorso per difetto del regime di solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs 276/2003, riservato agli appalti di natura privata che non coinvolgano le pubbliche amministrazioni;

che la Sport e Salute spa è a capitale interamente pubblico e quindi di proprietà della pubblica amministrazione;

che attesa la natura della società committente, l'oggetto dei servizi appaltati e la natura pubblica dell'ente che ne è beneficiario, la fattispecie deve essere ricondotta alla deroga di cui al 1° comma dell'art. 9 del DL 76/2013, con esclusione quindi del regime di solidarietà previsto dall'art. 29 comma 2° D.Lgs 276/2003;

che nella ipotesi di ritenuta applicabilità alla convenuta dell'art. 29, sussiste il difetto di legittimazione ad agire del ricorrente;

che la solidarietà prevista dalla norma si attegga quale mera garanzia che il legislatore ha approntato ex lege in favore dei lavoratori, nel solo caso di inadempimento da parte del debitore principale;

che allo stato nessun inadempimento della TV Services srl risulta accertato giudizialmente;

che il ricorso è inammissibile per decadenza del termine di due anni di cui all'art. 29 D.Lgs 276/2003;

che è inammissibile rispetto alla convenuta la domanda di pagamento della indennità per ferie, festività e permessi indicati come non goduti;

che è inammissibile la domanda di pagamento del tfr;

che la Sport e Salute spa, avendo debiti da compensare con la TV Services srl, si è fatta carico di pagare il tfr maturato fino al 1.1.2007, data in cui è entrata in vigore la nuova disciplina sul tfr;

che il D.Lgs n. 252/2005 ha introdotto con effetto dal 1.1.2007 l'obbligo per i lavoratori di optare tra il mantenimento del proprio tfr in azienda ovvero per il conferimento del medesimo a forme di previdenza complementare;

che al predetto intervento normativo ha fatto seguito l'emanazione della legge n. 296/2006 che ha istituito presso l'Inps il Fondo di Tesoreria per l'erogazione del TFR ai lavoratori alle dipendenze di aziende con almeno 50 addetti, che non abbiano optato per la devoluzione del proprio maturando TFR alle forme di previdenza complementare;

che per i lavoratori che abbiano optato per il mantenimento del TFR in azienda, il datore di lavoro (in luogo degli accantonamenti previsti dall'art. 2120 cc) è quindi tenuto a versare un contributo mensile al Fondo di Tesoreria Inps, incombendo poi su detto Fondo l'obbligo di erogare il TFR alla cessazione del rapporto di lavoro, previa anticipazione del datore di lavoro, e salvo conguaglio;

che l'art. 2 del DM 30.1.2007 ha infatti precisato che " le prestazioni sono erogate dal datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo";

che il Fondo eroga, quindi, il TFR attraverso un pagamento che fa capo (materialmente anche se non giuridicamente) al datore di lavoro, quale destinatario di una delegazione di pagamento ex lege;

che la responsabilità solidale per il pagamento del TFR a carico del committente ai sensi dell'art. 29 comma 2° D.Lgs 276/2003 va circoscritta alle sole ipotesi in cui l'appaltatore, in qualità di datore di lavoro, sia tuttora tenuto a pagare il TFR ai propri dipendenti;

che nel caso di specie il ricorrente ha optato per il mantenimento del TFR in azienda;

che la TV Services srl risulta avere regolarmente adempiuto al pagamento degli obblighi contributivi di cui alla suindicata legge, alimentando mensilmente il Fondo di Tesoreria con le somme dovute al ricorrente a titolo di Tfr dal 1.1.2007 fino alla data di cessazione del rapporto;

che nel merito il ricorso è infondato;

che difetta la prova della imputabilità del rapporto di lavoro al contratto stipulato con la Coni Servizi;

che i conteggi in ogni caso sono generici;

che risulta vincolante per il ricorrente il ccnl SAFI, oggetto di apposito accordo di armonizzazione sottoscritto dalle stesse OO.SS. firmatarie del ccnl del terziario (Fisascat, CISL e Uiltucs);

che l'accordo in questione ha previsto una serie di emolumenti aggiuntivi (superminimo, scatti di anzianità, ticket restaurant) finalizzati a compensare il minore importo della paga base contrattualmente prevista e a bilanciare il vecchio trattamento retributivo con quello di nuova applicazione;

che il ricorrente ha accettato per iscritto la modifica contrattuale introdotta con effetto dal 1.6.2013 e comunque ha tenuto un comportamento di totale inerzia,

accettando di fatto per più di cinque anni l'applicazione del trattamento normativo e retributivo previsto dal contratto collettivo SAFI;

che il ccnl SAFI garantisce ai dipendenti un trattamento analogo ed equivalente a quello del ccnl terziario;

che la datrice di lavoro ha bilanciato ogni apparente differenza mediante la corresponsione di un superminimo individuale e il riconoscimento di adeguati ticket restaurant;

di eccepire nella ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso il beneficium escussionis.

Istruita documentalmente la causa veniva rinviata per la decisione, concesso termine per note. All'odierna udienza il Giudice, dopo la discussione, acquisita ex art. 421 cpc la documentazione allegata alla memoria di costituzione della TV Services srl, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.

#### Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente è stato assunto dalla TV Services srl con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a decorrere dal 22.10.2012 e sino al 10.2.2013, con qualifica di usciere di livello 6° ccnl settore terziario e mansioni di addetto reception (cfr. buste paga in atti), con orario settimanale di 45 ore, trasformato alla scadenza in contratto a tempo indeterminato, cessato in data 30.9.2018 per cambio appalto.

Con lettera del 22.5.2013 la società datrice di lavoro ha comunicato al ricorrente che, a seguito dell'adesione di TIV Services srl al CCNL Safi del 1.1.2013 e della sottoscrizione in data 22.5.2013 dell'accordo di armonizzazione in materia di contrattazione collettiva sottoscritto con le OO.SS., "a decorrere dal 1 giugno 2013 gli effetti normativi ed economici del CCNL precedentemente applicati saranno definitivamente sostituiti dal nuovo CCNL (Safi)" (doc.18 fasc. ricor.).

Detta lettera specifica che "...al fine di evitare difformità gestionali e di trattamento la Sua retribuzione lorda in ragione del livello di inquadramento come previsto dal citato CCNL (Safi) sarà così composta: 1) Retribuzione lorda in ragione del livello di inquadramento; 2) scatti di anzianità eventualmente maturati; 3) assegno ad personam mensile che sarà determinato dalla differenza tra la retribuzione annua precedente comprensiva di tutte le voci individuali e collettive (retribuzione tabellare, eventuali superminimi, e/o assegni ad personam, eventuali trattamenti integrativi

aziendali esposti presso le precedenti buste paga individuali, rateo di 14°) e quella prevista dal CCNI (Safi); 4) ticket restaurant del valore di Euro 5,29 giornaliero; 5) come analiticamente illustrato nel prospetto che segue....L'orario di lavoro settimanale in precedenza articolato in 45 ore, in deroga alle previsioni del CCNL (Safi), manterranno tale orario fino alla data del 31/12/2014; decorsa tale data si applicherà l'orario contrattuale previsto di 42 ore..."

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del cambio di ccnl settore terziario applicato al rapporto di lavoro, a decorrere dal 1.6.2013, in difetto di consenso del lavoratore e senza che il ccnl vigente fosse scaduto.

Si osserva che il datore di lavoro può procedere alla sostituzione del CCNL applicato in azienda mediante un accordo sindacale di armonizzazione contrattuale tra i due CCNL.

In materia la Cassazione ha ritenuto che "nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori" (cfr. Cass. 19.4.2011 n. 8994 e, già prima, Cass. 7.3.2002 n. 3296, e Cass. 15863/2002 richiamate da Cass. 7.11.2013 n. 25062)" (Cass. sez. lav. sent. n. 21537 del 20.8.2019).

Nel caso di specie la TV Services srl (così come la Sport e Salute spa al doc.7) ha prodotto l'accordo di armonizzazione del 22.5.2013, depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenuto tra le OO.SS. delle aziende datrici di lavoro, tra cui TV Services srl, tutte associate all'Associazione Più Servizi, firmataria del CCNL per i dipendenti del nuovo settore dei servizi ausiliari, fiduciari ed integrati del 16.1.2013, e le OO.SS. FISASCAT-CISL Roma e UILTUCS-UIL ROMA, con il quale hanno concordato quanto segue: "Art. 2 I rapporti di lavoro presso le società...Metroservices Srl, ...sono disciplinati dal CCNL SAFI per i dipendenti dal settore dei servizi ausiliari, fiduciari ed integrati del 16/01/2013 e s.m.. A decorrere dalla data odierna si intendono definitivamente cessati gli effetti normativi ed economici dei precedenti CCNL applicati ed accordi locali ad essi riconducibili, e/o a diverso titolo applicati presso le aziende citate. Per il personale in organico alla data di stipula valgono altresì le disposizioni del presente accordo di armonizzazione. Art. 3 Inquadramento. I lavoratori in forza alle citate società saranno inquadrati secondo la classificazione del personale prevista dal citato CCNL. Art.4. Trattamento

economico. Onde prevenire difformità gestionali e di trattamento, ai lavoratori in forza alle citate società alla data del presente accordo e con decorrenza dal 01 giugno 2013 saranno applicati i seguenti trattamenti economici: a) Retribuzione lorda in ragione del livello di inquadramento come previsto dal citato CCNL. b) Il controvalore degli scatti di anzianità eventualmente maturati, come meglio spiegati all'art. 5 che segue; c) per i lavoratori cui in precedenza erano applicati i CCNL Multiservizi, Terziario Confcommercio, Servizi Ferroviari, Guardia dei Fuochi, ticket restaurant per il valore di euro 5,29 giornaliero per 26 giorni mensili, pari alla complessiva somma mensile di Euro 137,54 da corrispondersi in ragione di 296 giorni lavorativi complessivi...;d) assegno ad personam mensile..". Dal 1.6.2013 il ricorrente è stato inquadrato nel livello 5° SAFI con mansioni di operatore fiduciario (crf. buste paga di giugno 2013).

Risulta documentalmente che il nuovo CCNL SAFI (Servizi Ausiliari, Fiduciari e Integrati resi alle Imprese Pubbliche e Private) del 16.1.2013, sottoscritto anche dalla Confcommercio, ed il successivo accordo di armonizzazione del 22.5.2013 sono stati sottoscritti dalla associazione datoriale di adesione della TV Services srl (SAFI), unitamente ad altre parti sottoscrittrici del CCNL Terziario precedentemente applicato, tra cui le OO.SS. di riferimento in azienda, la Fisascat- Cisl Roma e la Uiltucs- Uil Roma.

Pertanto la sostituzione del CCNL applicato dalla datrice di lavoro è avvenuta non per decisione unilaterale di quest'ultima bensì in seguito ad un accordo di armonizzazione contrattuale volto all'applicazione generalizzata, per i dipendenti, del CCNL SAFI in luogo del CCNL Terziario, precedentemente applicato.

Dal raffronto tra il complessivo trattamento economico di cui al ccnl Terziario applicato al rapporto di lavoro del ricorrente fino al 31.5.2013, e quello di cui al ccnl SAFI applicato dal 1.6.2013 emerge la complessiva sostanziale equivalenza tra gli stessi.

Invero, a fronte della inferiore retribuzione di base prevista dal ccnl SAFI, del pagamento della sola 13° e non anche della 14°, dell'inferiore pagamento del lavoro straordinario notturno e domenicale, del minor numero di permessi annuali retribuiti previsti dal ccnl SAFI rispetto al ccnl Terziario, il ccnl SAFI prevede a compensazione i seguenti trattamenti economici: scatti di anzianità; ticket restaurant per il valore di euro 5,29 giornaliero per 26 giorni mensili, per le "giornate intere di effettiva presenza al lavoro", pari alla complessiva somma mensile di € 137,54 da corrispondersi in ragione di 296 giorni lavorativi complessivi; un assegno ad personam mensile (indicato come superminimo individuale nelle buste paga) "il cui importo mensile andrà calcolato previa differenza tra la complessiva retribuzione annua lorda

individuale derivante dal trattamento economico contrattuale, in quest'occasione anche comprensiva del controvalore dei sopracitati ticket restaurant, e quella derivante dal precedente trattamento retributivo composta da retribuzione tabellare, eventuali superminimi e/o assegni ad personam, eventuali trattamenti integrativi aziendali e territoriali esposti presso le precedenti buste paga individuali, rateo di 14°; tale differenza suddivisa per 13 mensilità sarà corrisposta mensilmente come assegno ad personam..". A ciò deve aggiungersi che il ccnl Safi prevede meno ore di lavoro settimanali (42 invece di 45).

Inoltre deve evidenziarsi che il CCNL Safi, a differenza del CCNL Terziario, prevede espressamente all'art. 20 la garanzia del posto di lavoro in caso di "cambio di appalto", della quale pacificamente ha usufruito il ricorrente alla cessazione del rapporto di lavoro con la TV Services srl in data 30.9.2018, per cambio appalto a decorrere dal 1.10.2018 in favore del gruppo di imprese composto dalle società New Generation Services srl, Italservizi 2007 srl e Sicuritalia spa, presso le quali sono stati assunti i lavoratori, compreso il ricorrente, precedentemente impiegati presso la TV Services srl.

Dal raffronto tra la busta paga di maggio 2013, ultima elaborata sulla scorta del ccnl terziario, e la busta paga di giugno 2013, prima elaborata sulla scorta del ccnl Safi emerge che:

-l'importo ordinario della busta paga di maggio 2013 è di € 1.313,03 (retribuzione base: €: 791,20+ contingenza € 519,76 +3 elemento € 2,07, come da contratto di assunzione) al quale deve aggiungersi il rateo 13° pari ad € 109,42 ed il rateo 14° pari ad € 109,42 per un totale di € 1.531,87;

-l'importo ordinario della busta paga di giugno 2013 è di € 1.292,32 (retribuzione base € 1.020,00+ superminimo individuale € 272,32) al quale deve aggiungersi il rateo 13° pari ad € 109,42, e l'importo medio dei ticket restaurant, pari ad € 121,67 per un totale di € 1.523,41.

Trattasi di importi sostanzialmente equivalenti, con un lievissimo decremento della busta paga di giugno 2013 di € 8,46, dovuto all'attribuzione di ticket restaurant in misura inferiore alla media mensile di € 130,13 indicata nella comunicazione del 22.5.2013 (€ 130,21- € 121,67=€ 8,46).

Inoltre deve essere evidenziato che il lavoratore dopo il 1.6.2013 ha ricevuto il nuovo trattamento economico di cui al ccnl SAFI senza sollevare alcuna contestazione per oltre quattro anni, almeno sino al 27.11.2017, data di ricevimento da parte della TV Services srl della lettera di contestazione dell'applicazione del ccnl Safi in luogo del

ccnl del terziario, con conseguente implicita acquiescenza del ricorrente al trattamento economico derivante dal ccnl SAFI.

In conclusione, ritenuta legittima l'applicazione al rapporto di lavoro del ricorrente dal 1.6.2013 della disciplina contrattuale di cui al ccnl SAFI, deve essere respinta la domanda di applicazione del ccnl terziario anche dopo il 1.6.2013 e le correlate domande.

Per ciò che concerne le ulteriori domande di cui in ricorso, avanzate in via subordinata nel caso di ritenuta l'applicazione del ccnl SAFI a partire dal 1.6.2013, si osserva che risulta infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte convenuta., interrotta dalla comunicazione ricevuta il 27.11.2017 dalla TV Services srl (doc.20 fasc. ricor.) e successivamente dalla diffida dell'8.2.2019 (doc.21 fasc. ricor.).

Lamenta il ricorrente che dalle competenze di fine rapporto è stata illegittimamente detratta la somma di €783,84 a titolo di "REC.PIR god.no mat" (doc.12), ovvero PIR "goduti e non maturati" pari a 109,50 ore.

Al riguardo si osserva che il CCNL SAFI prevede all'art. 41 che il lavoratore ha diritto di fruire di 4 giornate di permessi retribuiti ogni anno c.d. PIR.

Dall'esame delle buste paga allegate al ricorso emerge che la società datrice di lavoro non ha mai effettivamente conteggiato ed accumulato le ore di permesso maturate in corso di rapporto di lavoro.

Infatti: la busta paga di dicembre 2012 riporta alla voce permessi a.p. e a.c. spettanti, goduti e residui l'importo "0"; la busta paga di aprile 2013 riporta alla voce permessi a.p. spettanti, goduti, residui "0" e a.c. spettanti "0", goduti "13,50", residui "13,50-"; la busta paga di paga di novembre 2013 riporta alla voce permessi a.p. spettanti, goduti, residui "0" e a.c. spettanti "0", goduti "57,50", residui "57,50-"; la busta paga di gennaio 2014 riporta alla voce a.c. permessi, spettanti, goduti, residui "0", permessi a.p. spettanti "0", goduti "67,50", residui "67,50-"; la busta paga di dicembre 2014 riporta alla voce permessi a.p. spettanti "0", goduti "67,50", residui "67,50-", a.c. spettanti "0", goduti "16,00", residui "16,50-"; la busta paga di febbraio 2015 riporta alla voce permessi, spettanti a.p. "67,50-", goduti a.p. "16,00" e residui a.p. "83,50-", spettanti a.c. "0", a.c. goduti "3", a.c. spettanti "3-"; la busta paga di dicembre 2015 riporta alla voce permessi, spettanti a.p. "67,50-", goduti a.p. "16,00" e residui a.p. "83,50-", spettanti a.c. "0", a.c. goduti "26", a.c. spettanti "26-"; la busta paga di gennaio 2016 riporta alla voce permessi a.c. spettanti "16 -", goduti "93,50", residui "109,50-", spettanti a.c. "0", goduti "0", spettanti "0"; la busta paga di dicembre 2016 riporta alla voce permessi a.p. spettanti "16 -", goduti "93,50", residui "109,50-", permessi a.c. "0", a.c. goduti "0", a.c. spettanti "0"; la busta paga di gennaio 2017

riporta alla voce permessi a.p. spettanti "109,50-", goduti "0", residui a.p. "109,50-", permessi a.c. spettanti "0", goduti "0", spettanti "0"; la busta paga di dicembre 2017 alla voce permessi a.p. e a.c., spettanti, goduti e residui, risulta in bianco; la busta paga di gennaio 2018 riporta alla voce permessi a.p. spettanti "109,50-", goduti "0", residui a.p. "109,50-", permessi a.c. spettanti "0", a.c. goduti "0", residui "0"; la busta paga di agosto 2018 riporta alla voce permessi a.p. spettanti "109,50-", goduti "0", residui "109,50-", permessi a.c. spettanti "0", goduti "0", spettanti "0"; nella busta paga di settembre 2018 la voce permessi, a.p. e a.c., spettanti, goduti e residui, risulta in bianco.

Pertanto le 109,50 ore di permessi indicati come goduti e non spettanti, di cui alla trattenuta nella busta paga delle competenze di fine rapporto, risalgono al periodo 2013-2016.

La TV Services srl non ha contestato il mancato conteggio in busta paga dei permessi maturati nel corso del rapporto di lavoro del ricorrente e documentalmente provato dalle buste paga che riportano sempre mensilmente per l'anno corrente l'importo "0" o un saldo negativo, limitandosi a dedurre che "Il lavoratore ha, infatti, nel corso del rapporto di lavoro usufruito di ore di permesso retribuito oltre i limiti previsti dal CCNL SAFI, con la conseguenza che, in sede di cessazione del rapporto di lavoro, la TV Services s.r.l. ha regolarmente provveduto a detrarre dalle competenze di fine rapporto dovute al M. la corrispondente somma" (pag.21 della memoria)", senza in alcun modo provare la circostanza relativa alla dedotta fruizione da parte del ricorrente "di ore di permesso retribuito oltre i limiti previsti dal CCNL SAFI", circostanza contestata dal lavoratore, con conseguente illegittimità della trattenuta di cui si discute.

In conseguenza, non tenuto conto della indebita trattenuta di € 783,84 per PIR, le somme dovute al ricorrente a titolo di competenze di fine rapporto, come da relativa busta paga, ammontano a complessivi € 1.709,62, di cui € 977,11 a titolo di ferie non godute, € 732,51 a titolo di festività abolite.

Risultando pacifico tra le parti il pagamento da parte della convenuta di € 462,89 in data 10.5.2019 a titolo di competenze di fine rapporto, la TV Services srl deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 1.246,73 (€ 1.709,62-462,89), oltre accessori di legge.

Assume il ricorrente che al mese di maggio 2013, in applicazione del ccnl terziario, egli avrebbe accumulato 30 ore di PIR, sicché la busta paga di giugno 2013 avrebbe dovuto riportare come dato relativo ai PIR maturati nell'anno corrente la cifra di 32,33 ore, ossia 30 (maturate fino a maggio con il ccnl terziario che prevede 6 ore al mese di PIR,

6x5=30) + 2,33 (maturata nel mese di giugno 2013 secondo la previsione del ccnl SAFI) (pag.34 del ricorso).Pertanto il ricorrente risulterebbe creditore dell'importo di € 1.145,34 a titolo di PIR non conteggiati e quindi non pagati, secondo quanto indicato nella tabella di cui al doc. 29.

Si osserva che il doc.29 allegato al ricorso si riferisce ai PIR maturati a decorrere da giugno 2013, indicati come dovuti nella misura di 17,5 quanto al periodo giugno-dicembre 2013, nella misura di 30 quanto agli anni 2014,2015,2016, nella misura di 22,5 quanto al periodo gennaio-settembre 2018, per un totale di 22,5 PIR dovuti, considerata la paga oraria alla cessazione del rapporto di lavoro (€7,15835).

Ai sensi dell'art. 41 del CCNL SAFI " Al lavoratore dipendente saranno concessi brevi permessi retribuiti per giustificati motivi. Tali permessi retribuiti non possono superare complessivamente le 4 (quattro) giornate per ogni anno di calendario".

Considerato che il ricorrente ha continuato ad avere l'orario settimanale di 45 ore fino al 31.12.2014 (cfr. comunicazione del 22.5.2013) e successivamente di 42 ore, ne consegue che parte attrice nel periodo fino al 31.12.2014 ha maturato 30 ore di PIR all'anno (45:6= 7,5 orario giornaliero x 4= 30 ore all'anno, pari a 2,5 ore al mese, quindi nei sette mesi del 2013 17,5 ore), mentre dal 1.1.2015 ha maturato 28 ore di PIR all'anno (42:6= 7 ore giornaliera x 4= 28 ore all'anno, 2,33 al mese).

La paga oraria alla data di giugno 2013 era di € 7,10066 (cfr. busta paga di giugno 2013) ed è rimasta invariata fino al mese di giugno 2017 (cfr. busta paga di giugno 2017); dal mese di luglio 2017 al mese di settembre 2018 la paga oraria è stata di € 7,15835.

Pertanto, considerato che dalle busta paga in atti emerge che mensilmente la società datrice di lavoro non ha riportato i permessi spettanti, goduti e maturati in relazione a ciascun anno corrente, spettano al ricorrente a titolo di PIR le seguenti somme: anno 2013: € 124,26 (17,5 ore x € 7,10066= € 124,26); 2014: € 213,01 ( 30 ore x € 7,10066= € 213,01); 2015: € 198,81 (28 ore x € 7,10066= € 198,81); 2016: € 198,81 (28 ore x € 7,10066= € 198,81); 2017: € 199,7 (di cui € 99,49 per i mesi gennaio-giugno ed € 100,21 per i mesi luglio-dicembre); 2018: € 150,11 (20,97 ore x € 7,15835= € 150,11); per un totale di € 1.084,7, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Lamenta, altresì, il ricorrente la mancata erogazione di buoni pasto sufficienti a compensare la 14° mensilità, atteso che egli avrebbe dovuto ricevere mensilmente, nel periodo di applicazione del ccnl terziario, l'importo di € 107,69 a titolo di rateo di 14° mensilità e che a seguito di applicazione del CCNL SAFI, a partire dal 01/06/2013

egli avrebbe dovuto percepire un numero di ticket sufficienti a raggiungere tutti i mesi l'importo suindicato.

Dall'esame delle buste paga versate in atti emerge che da giugno 2013, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, i ticket restaurant attribuiti mensilmente al ricorrente, complessivamente considerati, risultano mensilmente inferiori alla media di € 130,13 indicata nella comunicazione del 22.5.2013.

La parte convenuta non ha sollevato alcuna specifica contestazione al riguardo, sicché, rilevato che nel caso di specie gli importi effettivamente corrisposti a titolo di ticket al ricorrente dal 01/06/2013 al 30/09/2018 non sono stati sufficienti a mantenere inalterati i livelli retributivi in riferimento alla quattordicesima mensilità, sulla scorta del conteggi allegati al ricorso di cui al doc. n.30 (elaborati considerando un importo di 14°, pari ad €107,69, uguale all'importo della 13° corrisposta da giugno 2013, leggermente inferiore rispetto all'ammontare della 14° erogata mensilmente al ricorrente fino a maggio 2013 pari ad € 109,42), la TV Services srl deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente di € 1.107,66 a titolo di differenza ticket restaurant, oltre accessori come per legge.

Quanto alla richiesta di pagamento del tfr nella misura indicata nella busta paga di fine rapporto, di cui al doc. 12 allegato al ricorso, che indica l'importo di € 7.417,47, si osserva che il ricorrente ha dedotto che la TS Services s.r.l. ha concluso un accordo con l'INPS affinché fosse lo stesso Ente previdenziale ad erogare ai lavoratori licenziati a seguito del cambio di appalto la parte di TFR maturata successivamente al 2007 e che in data 04/02/2019, in ragione dell'accordo concluso con la TV Services s.r.l., l'INPS ha erogato al ricorrente l'importo di € 4.639,44 netti a titolo di TFR (doc. 35).

La TV Services s.r.l. in relazione al suddetto credito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che le aziende con almeno 50 dipendenti, come la convenuta, sono obbligate al versamento del TFR maturato dai propri dipendenti al Fondo di Tesoreria dell'Inps, e che l'art. 1 comma 756 L. n. 296/2006 prevede che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata al Fondo di cui al precedente comma 755 per "la quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo".

La Cassazione ha stabilito in materia che "Il versamento dei contributi al Fondo di Tesoreria costituisce, infatti, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro- appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege; rientra, pertanto, nell'onere di allegazione e di prova a carico di quest'ultima, che lo opponga in eccezione. L'art. 1 della l. 296/06 prevede, infatti, al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al

lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 «limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro»" (Cass. sez. lav. ordin. n. 2152 del 29.1.2018, conforme Cass. ordin. n.390 del 10.1.2018).

Nel caso di specie la datrice di lavoro TV Services srl non ha provato di avere effettuato al Fondo al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps tutti i versamenti dovuti per il ricorrente a titolo di t.f.r..

A ciò deve aggiungersi che l'art. 2 del D.M. 30.1.2007 ("Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria.)") prevede che " 1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo,...".

In conseguenza la TV Services srl risulta obbligata al pagamento della rimanente quota del tfr, pari ad € 1.072,01 netti, secondo i conteggi, immuni da vizi, elaborati dal ricorrente, con conseguente condanna di TV Services srl al pagamento in favore del ricorrente di € 1.072,01 netti a titolo di differenza t.f.r., oltre accessori di legge.

In conclusione la TV Service srl deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.511,1 di cui: € 1.107,66 a titolo di differenza ticket restaurant; € 1.084,7 a titolo di P.I.R. non goduti; € 1.072,01 a titolo di differenze TFR; € 1.246,73 per differenze competenze di fine rapporto; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

Il ricorrente chiede la condanna solidale di Sport e Salute spa quale committente dell'appalto di servizi presso il quale il ricorrente ha documentalmente prestato la propria attività lavorativa. L'art. 29 comma 2 D.Lgs 276/2003 così come modificato dal D.L. 17.3.2017 n.25 convertito, senza modificazioni, dalla legge 20.4.2017 n. 49, prevede che "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli

obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".

Quindi risulta eliminato il "beneficio di preventiva escussione" precedentemente previsto in favore del committente nei confronti dell'appaltatore.

L'art. 9 comma 1 del D.L.28.6.2013 n.76 conv. in L. 9.8.2013 n. 99 ha previsto che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni "non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Con il decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138 convertito dalla legge n. 178 del 2002 è stata istituita la società per azioni Coni Servizi spa, di cui si avvale il Coni per l'espletamento dei suoi compiti e le cui azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

E' pacifico e documentato (doc. 2 fasc. Sport e Salute spa) che la Coni Servizi spa (ora Sport e Salute spa) con contratto del 7.1.2005, successivamente rinnovato, ha appaltato alla ATI aggiudicataria della relativa gara, composta tra le altre da TV Services srl, il servizio di reception e di vigilanza presso gli impianti sportivi ed immobili di Roma e provincia, tra cui gli stabili indicati in ricorso, di proprietà del CONI, ente pubblico istituito dalla legge n. 426 del 1942 ed inserito, poi, tra gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975.

La Cassazione ha ritenuto che "la C.O.N.I. Servizi s.p.a. è un ente di diritto privato, tenuto all'applicazione della normativa privatistica (Cass. 22418 del 2015 e, in precedenza, con riferimento alla giurisdizione, Cass. Sez. U n. 13619 del 2012)" (Cass. sez. lav. ordin. n.6787 del 19.3.2018). Quindi " la società a partecipazione pubblica non può identificarsi con le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato.(...) con la conseguenza che il rapporto di lavoro tra le società per azioni costituite e il lavoratore è di diritto privato" (Cass. sez. lav.sent. n. 22418 del 3.11.2015).

Ai sensi dell'art. 1 comma 629 L. 145/2018"La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di « Sport e salute Spa »; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa".

Pertanto non vi è dubbio che possa trovare applicazione nel caso di specie la tutela di cui all'art. 29 comma 2 D.Lgs 276/2003 e successive modifiche.

In conseguenza, ritenuti documentalmente provati tutti i presupposti previsti dal citato art. 29, la Sport e Salute spa deve essere condannata in solido con la TV Services srl al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 4.511,1 di cui: € 1.107,66 a titolo di differenza ticket restaurant; € 1.084,7 a titolo di P.I.R. non goduti; € 1.072,01 a titolo di differenze TFR; € 1.246,73 per differenza competenze di fine rapporto; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.

In ragione del parziale accoglimento del ricorso e della natura interpretativa delle questioni affrontate si compensano tra le parti per un terzo le spese di lite mentre i due terzi vanno posti a carico delle società convenute in solido, liquidate come da dispositivo in calce.

P.Q.M.

- 1) condanna in solido la TV Services srl e la Sport e Salute spa al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 4.511,1 di cui: € 1.107,66 a titolo di differenza ticket restaurant; € 1.084,7 a titolo di P.I.R. non goduti; € 1.072,01 a titolo di differenza TFR; € 1.246,73 per differenza competenze di fine rapporto; oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
- 2) rigetta le ulteriori domande di cui in ricorso;
- 3) compensa tra le parti per un terzo le spese di lite e pone i due terzi a carico delle società convenute che liquida in complessivi € 1.503,00 di cui € 1.307,00 per compensi ed € 196,00 per spese oltre iva e cpa.

Roma, 15.4.2021